REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3870 del 2012, proposto da: Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre, n. 3;

contro

Orlando Ruocco, Davide Cacace, Maria Cacace, Antonino De Gregorio, Liberato De Gregorio, Francesco Saverio Di Leva, Domenico Gargiulo, Marcella Gargiulo, Maria Grazia Gargiulo, Orlando Gargiulo, Rosa Gargiulo, Stefania Gargiulo, Franco Guarracino, Bernardo Iaccarino, Anna La Via, Michele La Via, Domenico Maggio, Antonio Marzuillo, Carmela Minieri, Giuseppina Morvillo, Antonio Cataldo Persico, Ferdianndo Persico, Gelsomina Persico, Raffaele Persico, Antonino Pollio, Stefano Ruocco, Antonino Russo, Carmela Russo, Lucia Russo, Livia Terminiello, Valeria Terminiello, Giuseppe Tizzani, Franco Venanzio e Mobilegno di Di Leva F.S. & C S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Fiorentino e Alfredo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, n. 116;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 00662/2012, resa tra le parti, di declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa proposta da Minieri Carmela, Persico Gelsomina, La Via Anna, Ruocco Stefano, Di Leva Francesco Saverio, società Mobilegno e

Pollio Antonino e di accoglimento del ricorso proposto dagli altri ricorrenti, con annullamento "in parte qua" della delibera di Giunta comunale n. 64 del 26/5/2010, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per l'esercizio finanziario 2011, nella parte in cui applica la maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Orlando Ruocco, Davide Cacace, Maria Cacace, Antonino De Gregorio, Liberato De Gregorio, Francesco Saverio Di Leva, Domenico Gargiulo, Marcella Gargiulo, Maria Grazia Gargiulo, Orlando Gargiulo, Rosa Gargiulo, Stefania Gargiulo, Franco Guarracino, Bernardo Iaccarino, Anna La Via, Michele La Via, Domenico Maggio, Antonio Marzuillo, Carmela Minieri, Giuseppina Morvillo, Antonio Cataldo Persico, Ferdianndo Persico, Gelsomina Persico, Raffaele Persico, Antonino Pollio, Stefano Ruocco, Antonino Russo, Carmela Russo, Lucia Russo, Livia Terminiello, Valeria Terminiello, Giuseppe Tizzani, Franco Venanzio e Mobilegno di Di Leva F.S. & C S.n.c.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 11 luglio 2012 n. 2701;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pinto e Fiorentino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Gli attuali controinteressati, nella dedotta qualità di titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica ad immobili siti nel Comune di Massa Lubrense, hanno proposto ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento della delibera di Giunta comunale n. 64 del 26/5/2010, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per

l'esercizio finanziario 2011, contestando l'introduzione di una maggiorazione sull'addizionale dell'accisa per l'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis e 2-ter del decreto legge n. 225 del 2010.

Detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto la eccezione di inammissibilità del ricorso, ha dichiarato inammissibile l'impugnativa proposta da Minieri Carmela, Persico Gelsomina, La Via Anna, Ruocco Stefano, Di Leva Francesco Saverio, società Mobilegno e Pollio Antonino ed ha accolto il gravame relativamente alla assorbente censura relativa al profilo di incompetenza.

Con il ricorso in appello in esame il Comune di Massa Lubrense ha chiesto l'annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo, a sostegno del gravame, i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 511/1988, convertito in l. n. 20/1989, e degli artt 42 e 48 del d. lgs. n. 267/2000. Competenza della Giunta Comunale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 249/1968 e dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990. Convalida - ratifica del Consiglio comunale; illogicità e irragionevolezza.

Il TAR ha ritenuto incompetente la Giunta comunale nell'erroneo presupposto che la maggiorazione di cui trattasi non costituisse una variazione del tributo già esistente ma una nuova imposta.

Comunque il provvedimento de quo è stato convalidato/ratificato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, con sanatoria dell'eventuale vizio di incompetenza.

2.- Inammissibilità e improcedibilità, carenza di interesse, conguaglio per eventuali somme eccedenti i costi.

Non sussiste interesse ad agire degli appellati perché qualora in sede di bilancio consuntivo dovesse riscontrarsi una eccedenza delle somme contestate, rispetto alla totalità dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, l'Ente effettuerà un opportuno conguaglio sulle tariffe stabilite per l'anno successivo.

3.- Corretta applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 225/2010, equità del tributo; intera computabilità dei costi dello "spazzamento".

Con il provvedimento è stata data piena realizzazione alla "ratio" della norma, individuabile nell'intento di consentire agli Enti locali di coprire interamente il costo del servizio attraverso una tassazione equa e perequativa.

Non è condivisibile la censura sollevata in primo grado in merito al computo per intero dei costi di "spazzamento delle strade".

Con atto depositato il 7.7.2012 si sono costituite in giudizio le parti intimate, che hanno dedotto la infondatezza dell'appello ed hanno riproposto i motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado, concludendo per il loro accoglimento.

Con ordinanza 11 luglio 2012 n. 2701 la Sezione, comparati i contrapposti interessi, ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata l'11.12.2012 le parti resistenti hanno ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l'11.12.2012 il Comune appellante ha eccepito la inammissibilità della costituzione delle controparti per essere la relativa memoria priva di procura alle liti, non evincendosi dal mandato di primo grado la volontà di estendere il mandato anche all'appello (in quanto faceva riferimento solo alle diverse fasi del giudizio e non ai gradi successivi). Ha inoltre ribadito tesi e richieste, in particolare riaffermando la competenza della Giunta comunale e la carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado.

Con memoria depositata il 21.12.2012 le parti resistenti hanno replicato alle avverse eccezioni e deduzioni, in particolare evidenziando che la procura rilasciata in primo grado precisava che il mandato era relativo alla difesa "nel presente giudizio in ogni sua fase" e non "nel presente grado in ogni sua fase", con infondatezza della eccezione di inammissibilità della costituzione in appello.

Alla pubblica udienza dell'11.1.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

- 1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal Comune di Massa Lubrense, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica relativamente ad immobili siti nel Comune per l'annullamento "in parte qua" della delibera di Giunta comunale n. 64 del 26/5/2010, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per l'esercizio finanziario 2011, nella parte in cui applicava la maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica.
- 2.- Innanzi tutto deve essere valutata la fondatezza della eccezione, formulata dalla difesa della parte appellante, di inammissibilità della costituzione delle controparti per essere la relativa memoria priva di procura alle liti, non evincendosi dal mandato di primo grado la volontà di estenderlo anche all'appello, in quanto faceva riferimento solo alle diverse fasi del giudizio e non ai gradi successivi.

Al riguardo la difesa dei contro interessati ha replicato che la procura rilasciata in primo grado precisava che il mandato rilasciato era relativo alla difesa "nel presente giudizio in ogni sua fase" e non "nel presente grado in ogni sua fase", con infondatezza della eccezione.

2.1.- Osserva la Sezione che la procura per il ricorso amministrativo deve avere, secondo l'art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a., il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa nella specifica fase del giudizio; secondo l'art. 24 dello stesso codice, essa procura si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale (salvo diversa disposizione), mentre quella per la proposizione del ricorso in appello deve riportare, secondo l'art. 101, comma 1, del c.p.a., la indicazione della procura speciale, rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

La norma è quindi chiaramente finalizzata alla acquisizione di una procura speciale rilasciata esplicitamente solo o anche per il giudizio di secondo grado.

Nel caso che occupa la procura rilasciata per la proposizione del giudizio di primo grado riguardava il "presente giudizio in ogni sua fase", quindi il giudizio di primo grado e non il giudizio presso il Consiglio di Stato che, ex art. 6, comma 1, del c.p.a., è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

Dette considerazioni, tenuto conto che l'art. 83, comma 4, del c.p.c., applicabile, ex art. 30, comma 1, del c.p.a., al processo amministrativo, stabilisce che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, comportano la inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti intimate, ai sensi degli artt. 22 e 23 del c.p.a..

3.- Nel merito la Sezione, per motivi di logica processuale, deve esaminare prioritariamente il secondo motivo di gravame, con il quale è stata contestata la sussistenza dell'interesse ad agire degli appellati perché, qualora in sede di bilancio consuntivo fosse stata riscontrata una eccedenza delle somme contestate rispetto alla totalità dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, l'Ente avrebbe effettuato un opportuno conguaglio sulle tariffe stabilite per l'anno successivo, come consentito dalla normativa in materia (art. 79 del d. lgs. n. 507/1993 e art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999).

Non avrebbe pregio, secondo l'appellante, la tesi del Giudice di primo grado circa la differenza tra i soggetti incisi dalla maggiorazione de qua e quelli beneficiari del conguaglio per energia elettrica a consuntivo di altra imposta sui rifiuti urbani, in quanto solo a favore dei primi, destinatari del provvedimento impugnato sarebbe stato disposto il conguaglio, a prescindere da quanta fosse stata l'entità dell'imposta da riscuotere.

L'atto impugnato non sarebbe, peraltro, definitivo, ma una prudente operazione compiuta per evitare futuri disequilibri, non comportante aggravi per i cittadini, atteso che, a consuntivo, le somme sarebbero state poi effettivamente dovute o restituite.

3.1.- Osserva al riguardo il Collegio che il Giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto sussistente la legittimazione ad agire dei titolari di utenze di energia elettrica, a

nulla rilevando che essi fossero pure titolari di una posizione tributaria ai fini TARSU, nonché il loro interesse attuale e concreto a ricorrere, derivante dall'assoggettamento alla imposizione tributaria per la maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica, in quanto non condizionato all'esito di conguagli futuri ed incerti, la cui ricaduta si sarebbe manifestata, secondo il Comune, sui contributi assoggettati a TARSU.

La restituzione mediante conguaglio della disposta maggiorazione dell'accisa sulla energia elettrica era, infatti un evento futuro ed incerto, in quanto tale inidoneo a privare di interesse attuale ad agire gli originari ricorrenti.

Invero nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

La postulazione di una evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di tutta una serie di condizioni e quindi di eventi allo stato incerti, è inidonea a comportare il venir meno dell'utilità diretta ed attuale derivante ad essi ricorrenti dall'immediato annullamento della imposizione tributaria introdotta con il provvedimento impugnato e dotata di immediata capacità lesiva delle posizioni giuridiche degli interessati, in quanto idonea a frustrare l'aspirazione degli instanti ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato.

La eccezione è quindi stata correttamente respinta dal Giudice di primo grado.

4.- Può essere ora esaminato il primo motivo di appello, con il quale è stato dedotto che il T.A.R. ha ritenuto incompetente la Giunta comunale nell'erroneo presupposto che la maggiorazione di cui trattasi non costituisse una variazione del tributo già esistente ma una nuova imposta.

L'assunto sarebbe in contrasto con la vigente normativa, atteso che l'addizionale comunale sulla energia elettrica è un tributo istituito sull'intero territorio nazionale

dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989 e poi modificato dall'art. 5 del d.l. n. 26/2007, che detta le disposizioni relative alla addizionale alla accisa sulla energia elettrica stabilendo le relative aliquote.

Poiché una circolare del MEF indica che l'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 225/2010 consente al Comune di variare la addizionale nella misura in esso stabilita, sarebbe errata la tesi del TAR che la Giunta comunale fosse incompetente a deliberare detta maggiorazione, anche perché, in base al combinato disposto degli artt. 42, 48 e 174 del TUEL, in assenza di disposizioni al riguardo del d.l. n. 225/2010, in materia di tributi rientra nella competenza della Giunta tutto quanto concerne la determinazione e variazione delle aliquote.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 2782/2003 ha stabilito che al Consiglio comunale spetta una potestà più latamente impositiva, mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote e dei tributi, nell'ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale (artt. 32-35 della l. n. 142/1990).

Nel caso di specie la Giunta comunale si sarebbe limitata ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 2, comma 2 bis, lett. b), del d.l. 225/2010, determinando nella misura consentita il quantum di detta addizionale.

Comunque il provvedimento de quo sarebbe stato convalidato o ratificato (come consentito dall'art. 6 della l. n. 249/1968 in combinato disposto con l'art. 21 nonies della l. n. 241/1990) dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituiva parte integrante, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio di incompetenza (Consiglio di Stato, Sezione V, sent. n. 539/2012).

Illogicamente il Giudice di prime cure avrebbe asserito che l'approvazione dell'operato della Giunta non fosse sufficiente a costituire una chiara manifestazione della volontà dell'organo consiliare di fare proprio il provvedimento di cui trattasi.

Infatti il Consiglio comunale ha espressamente fatta propria detta deliberazione, come risulta dal verbale dell'adunanza consiliare del 29.6.2011, conclusasi con l'adozione della

deliberazione n. 20/2011, con insussistenza dell'obbligo di ripercorrere tutti gli aspetti relativi al provvedimento convalidato con dettagliata motivazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2863/2011) e sussistenza di pubblico interesse alla conservazione del provvedimento.

4.1.- Osserva la Sezione che il T.A.R. ha ritenuto che la adozione della maggiorazione all'addizionale configurasse la istituzione di un nuovo prelievo fiscale e non la variazione della aliquota di addizionale da applicare, con conseguente competenza al riguardo del Consiglio comunale e non della Giunta.

La parte appellante ha fatto riferimento all'art. 6 del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989 e poi modificato dall'art. 5 del d.l. n. 26/2007, che detta le disposizioni relative alla addizionale alla accisa sulla energia elettrica stabilendo le relative aliquote, ma la relazione istruttoria relativa alla impugnata deliberazione della G.M. n. 64/2011, che ha introdotto la maggiorazione, faceva riferimento all'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 225/2010 che così recita: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita': b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale".

Tale ultima disposizione, che è quella applicata nel caso in esame, non è assimilabile alla addizionale di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 (che esula dalla discrezionalità dell'Ente tenuto ad applicarla sia nell'an che nel quantum), in quanto stabilisce che i Comuni

"possono deliberare" la maggiorazione dell'addizionale alla accisa sulla energia elettrica, e quindi lascia liberi essi Enti di introdurre una nuova entrata e non solo di determinare della maggiorazione suddetta, con esercizio di una potestà che è di competenza, ex art. 42, comma 2, lettera f), del dl lgs. n. 267/2000, del Consiglio Comunale e non della Giunta.

Stabilito che è la facoltà discrezionale concessa dalla legge ai Comuni di introdurre la maggiorazione in questione a determinare la competenza del Consiglio comunale, è irrilevante la circostanza che la circolare del M.E.F. del 3.1.2012, n. 1/DF faccia riferimento, al punto 3, alla istituzione della addizionale con l'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 225/2010 che consente ai Comuni di "variare" la stessa, non essendo essa variazione altro che ulteriore espressione di detto potere discrezionale.

4.2.- Quanto alla convalida o ratifica da parte del Consiglio comunale della deliberazione della Giunta comunale, la Sezione concorda con il primo Giudice, che ha escluso detta circostanza nell'assunto che nel caso che occupa difettava il presupposto, necessario per la convalida, della consapevolezza da parte dell'Organo competente del vizio esistente e la manifestazione della volontà di sanarlo.

Nella più puntuale configurazione dell'istituto della ratifica, riflesso della ascrivibilità dell'istituto nell'ambito dei provvedimenti di convalida ora disciplinati dall'art. 21 nonies, della 1. n. 241 del 1990, il risanamento del vizio di incompetenza relativo non è più affidato ad una semplice e formale appropriazione da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento, ma postula l'esternazione delle "ragioni di interesse pubblico" giustificatrici del potere di sostituzione; esternazione intesa a far percepire se, nell'emendare il vizio di incompetenza dell'organo privo di legittimazione, l'organo a legittimazione naturale all'adozione dell'atto l'abbia ratificato sotto la spinta di effettive esigenze a valenza pubblicistica.

Il provvedimento di ratifica o convalida dell'atto viziato va quindi a sostituirsi a quest'ultimo solo ove ricorrano i presupposti previsti dell'individuazione dell'atto da

convalidare, della specificazione del vizio da eliminare e del c.d. "animus convalidandi", cioè la volontà di rimuovere il vizio (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7941). La esplicita indicazione del vizio di incompetenza da sanare e la volontà di sanare a tali fini la deliberazione impugnata non è contenuta nella deliberazione consiliare n. 20 del 2011 (allegata in atti), di mera approvazione del bilancio di previsione (con rettifiche tecniche), a nulla valendo quindi che, come affermato dall'appellante, la deliberazione della Giunta comunale di cui trattasi abbia costituito un punto fondamentale del confronto consiliare (risultando essa solo richiamata nella delibera del Consiglio comunale) e che l'atto consiliare sia stato motivato dalla necessità di garantire per intero i costi della gestione del ciclo dei rifiuti.

Pertanto è inconferente il richiamo contenuto nell'atto di appello sia alla sentenza di questa Sezione n. 539/2012 (in quanto è ivi solo asserito che del tutto "legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall'organo esecutivo dell'amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale"), che alla sentenza della Sezione IV di questo Consiglio di Stato, n. 2863/2011 (che afferma che "non comporta che l'organo adottante il provvedimento di convalida debba ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti (e gli atti del procedimento) relativi al provvedimento convalidato", anche perché quest'ultima indica la necessità "che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà del'organo di assumere tale atto").

5.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che con il provvedimento impugnato è stata data piena realizzazione all'intento della norma che consiste nel consentire agli Enti locali di coprire interamente il costo del servizio attraverso una tassazione equa e perequativa.

Sarebbe infondata la tesi degli originari ricorrenti che, una volta determinato il costo, per stabilire la quota eventualmente aggiuntiva che deve far carico agli utenti andrebbe preventivamente sottratta l'addizionale ex RCA e solo se da tale operazione risultasse un deficit della copertura costi, si potrebbe poi provvedere alla manovra in aumento della tariffa. Sussiste infatti incertezza sulla destinazione di detta quota e comunque è stata accantonata una somma per far fronte alle esigenze di bilancio nel corso dell'anno senza far ricorso ad una eventuale futura manovra.

Non troverebbe riscontro l'assunto dei ricorrenti che il Comune, nell'applicare la maggiorazione contestata, non avrebbe rispettato i criteri e lo spirito dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 225/2010.

Neppure sarebbe condivisibile la censura sollevata in primo grado in merito al computo per intero dei costi di "spazzamento" delle strade.

- 5.1.- La Sezione osserva che le sopra riportate censure, volte alla affermazione della legittimità dell'impugnato provvedimento, sono assorbite dalla riconosciuta condivisibilità dell'accoglimento da parte del Giudice di primo grado della censura di incompetenza dell'Organo che ha emanato il provvedimento stesso, che rende radicalmente illegittimo l'atto, con inutilità della disamina della loro fondatezza o meno.
- 6.- L'appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
- 7.- Nessuna determinazione può essere assunta in ordine alle spese di giudizio stante la inammissibilità della costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello in esame.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.